



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI *DISATTIAMENTO*

Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott. Edoardo Zamboni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

GRONES Carla nata a Agordo il 14/09/1975 - res. in Via Crepez, 27 Livinallongo Del Col Di Lana

GRONES Christian nato a Agordo il 31/10/1976 - res. in Via Crepez, 27 Livinallongo Del Col Di Lana

GRONES Peter nato a Belluno il 19/06/1981 - res. in Via Crepez, 27 Livinallongo Del Col Di Lana

GRONES Stella nata a Agordo il 31/03/1989 - res. in Via Crepez, 27 Livinallongo Del Col Di Lana

MAIRL Rosa nato a Gais/Gais il 29/03/1953 - res. in Via Crepez, 27 Livinallongo Del Col Di Lana
Libere - assente

IMPUTATOI

a) p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 44, comma 1 lett. C) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, perché, nelle loro qualità di proprietari, realizzavano sull'immobile contraddistinto dal Fg. 42 mapp. 177 ex 80 del Comune censuario di Livinallongo del Col di Lana, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale, interventi edilizi-urbanistici in assenza del prescritto permesso di costruire o di D.I.A. ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, segnatamente demolivano totalmente e ricostruivano sopraelevandolo il tetto dell'edificio trasformando il piano sottotetto da soffitta in unità abitativa;

b) p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 181 del D.L.vo 22.01.2004, n. 42 in relazione all'art. 44 comma 1 lett.

c) D.P.R. 380/01, perché nelle loro qualità anzidette, realizzavano gli interventi edilizi/urbanistici o comunque di modifica e trasformazione dello stato dei luoghi, descritti al capo che precede, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale, trattandosi di zona vincolata ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.L.vo n. 42 del 2004 in quanto area posta entro la fascia di m. 150 dalla sponda del Torrente Cordevole, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica;

Sent. n. *873/2019*
N. 2018/000727 R.G.
N. 2014/001533 R.G.N.R.

SENTENZA
in data *28/11/2019*
depositata in *Concelleria*
il *20/12/2019*

~~OLLEZIONE CANCELLIERE~~
~~CANCELLIERE~~

Art. N.
del Campione penale

Il
fatta scheda

Il Cancelliere

R

c) p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 633, 639 bis c.p., per avere realizzato, nell'ambito dell'intervento edilizio di cui ai capi che precedono, un percorso sterrato della larghezza di circa 2,00 m, occupando in parte, senza alcuna autorizzazione, il terreno censito al Fg. 42 mapp. 173 di proprietà del Comune di Livinallongo del Col di Lana
Accertato in Livinallongo del Col di Lana (BL) in data 10.06.2014.

Conclusioni:

Il Pubblico Ministero chiede la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione.

La difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi b) e c)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati venivano chiamati a rispondere per i reati previsti e puniti dall'art. 44 dpr 380/2001 e dall'art. 181 D.Lgs 42/2004, e dei reati previsti e puniti dagli artt. 633, 639 bis cp, in relazione ad alcuni lavori su un immobile di loro proprietà, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, in particolare ai sensi dell'art. 142 lett. c) D.L.vo n. 42/2004, compiuti senza le necessarie autorizzazioni e permessi.

All'udienza del 15.10.2018 veniva dichiarata l'assenza di GRONES, mentre si rinviava per rinnovare la notifica per gli altri imputati, che venivano dichiarati assenti all'udienza del 29.4.2019, quando venivano ammesse le prove richieste.

L'udienza del 9.7.2019 veniva rinviata per astensione, mentre all'udienza del 26.11.2019 le parti, dopo essersi accordate per l'acquisizione dell'intero fascicolo del P.m., concludevano come in epigrafe e all'udienza del 29.11.2019 il giudice dava lettura del dispositivo.

Le richieste del difensore illustrate in sede di discussione sono fondate e vanno pertanto accolte.

Dal verbale di sopralluogo del 10.6.2014, compiuto da addetti del Comune di Livinnalongo del Col di Lana, a seguito di un accesso presso l'immobile di proprietà degli imputati, si accertava la realizzazione di una nuova unità immobiliare e un percorso sterrato di accesso al bene immobile.

Con la comunicazione di avvio del procedimento, veniva specificato che la zona era inquadrata dal PRG del 1985 come "Zona Agricola", e dal PRG attuale come "Centro Storico", e che l'immobile risultava soggetto al vincolo di cui all'art. 146 Dlgs 42/2004, in quanto posto nei 150 m dal Torrente Cordevole.

A tale comunicazione seguiva una memoria scritta da parte del GRONES, depositata in data 14.7.2014, con la quale si sosteneva che già nel 1985 il fabbricato faceva parte di una zona classificata come ZTA "A" "Centro storico" e come tale non sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale.

Successivamente il difensore dell'imputato depositava memoria in cui ribadiva l'insussistenza del vincolo.

Quanto sostenuto dal difensore, non ha trovato smentita da parte dell'accusa, che non è pertanto riuscita a provare la sussistenza di un vincolo paesaggistico sull'immobile di proprietà degli imputati.

La zona in cui si trova l'immobile degli imputati, infatti, secondo quanto sostenuto dal difensore e comunque da quanto emerso anche nell'istruttoria dell'illecito edilizio, nel 1985 era inquadrata come "Zona agricola", in una zona non inclusa tra le zone territoriali omogenee A e B (come indicato nello stesso verbale di sopralluogo).

Secondo il difensore, l'area in questione, aveva quindi ricevuto una classificazione da parte degli strumenti urbanistici mentre il Comune di Livinallongo del Col di Lana non era tenuto a dotarsi di piani pluriennali di attuazione, visto il numero degli abitanti (come risultati da documento allegato).

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato indicata nella memoria difensiva è stato osservato che le esclusioni del vincolo paesaggistico indicate dall'art. 142, comma 2, Dlgs 42/2004, si estendono non soltanto alle zone A e B già edificate, ma anche a tutte le zone comprese nel programma pluriennale di attuazione, che siano pertanto inserite in una specifica pianificazione urbanistica (Cons. di Stato, n. 1593/1996). Per i comuni che non sono, invece, tenuti ad attuare programmi pluriennali, secondo la medesima pronuncia, il vincolo andrebbe escluso per tutte le aree inserite negli strumenti urbanistici, avendo formato oggetto di un programmato assetto del territorio.

Questo Giudice ritiene di dover dar seguito all'orientamento del Consiglio di Stato, cui ha aderito anche il Tribunale di Belluno, sezione civile, con la sentenza n. 476/2017.

Ne consegue, nell'ambito del presente giudizio, in mancanza di elementi in senso contrario, che non è emersa una prova sufficiente in relazione alla sussistenza del vincolo paesaggistico.

Per i reati di cui ai capi b) e c), che presuppongono la sussistenza di un vincolo, non sussiste pertanto il reato contestato nel capo di imputazione, mentre il reato di cui al capo a), come osservato tanto dal P.m. che dal difensore, risulta essersi estinto per effetto dell'istituto della prescrizione, risultando i lavori conclusi già all'epoca dell'accertamento, avvenuto in data 10.6.2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp

Assolve gli imputati dal reato di cui ai capi b) e c) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 531 cpp


Dichiara di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) per essersi lo stesso estinto per prescrizione

Motivazione in giorni 30

Belluno, 29.11.2019

Il Giudice

Dott. Edoardo Zantedeschi



SENTENZA COMUNICATA AL P.G.
DI VENEZIA A mezzo di UFFICIO SICO
IN DATA 23 DIC. 2019



IL FUNZIONARIO
Urbanò BONI